



Dipartimento Welfare e Nuovi Diritti – Politiche della Salute

Scheda sull'Accordo 23 ottobre 2009 tra Governo e Conferenza delle Regioni e Province autonome per il Nuovo Patto per la Salute 2010 – 2012

Abbiamo definito l'Accordo sul nuovo Patto per la Salute come *"una soluzione ragionevole"*, che supera finalmente le resistenze dell'Esecutivo a riconoscere un finanziamento adeguato al Servizio Sanitario Nazionale, sia per la parte corrente che per gli investimenti. In piena crisi economico finanziaria è una scelta utile anche in funzione anticiclica. La stima per adeguare il finanziamento in sanità rimane però un tema delicatissimo e non ancora del tutto risolto, tanto più perché spetta alle singole regioni coprire la differenza tra la quota che ricevono dal fondo nazionale e la spesa reale.

Importante è anche il ripristino del finanziamento dei 400 milioni del fondo sociale per la Non Autosufficienza, che il Governo aveva cancellato. Tuttavia l'entità del fondo è ancora insufficiente per rispondere alla crescente domanda di assistenza verso le persone non autosufficienti, i cui costi sociali ed economici si scaricano oggi sulle famiglie e sullo stesso sistema sanitario. E' insufficiente anche l'impegno sui rinnovi contrattuali e preoccupante il blocco del turn-over come misura da adottare a copertura del disavanzo e per i piani di rientro. Mentre la possibilità di utilizzare parte dei fondi FAS e PAR tra le misure a copertura del debito va gestita con attenzione, per non sottrarre risorse allo sviluppo sociale ed economico. Così come non è chiaro quanto dell'impatto economico dell'eventuale DPCM di revisione dei LEA sia compreso nell'Accordo. Infine, non va dimenticato che dovranno essere aggiunti i 167,8 milioni annui per l'ex sanità penitenziaria (ora nel SSN) già stanziati dalla legge finanziaria 2008.

Particolare attenzione va posta sull'impegno (punto 3 dell'Accordo) a definire un nuovo regolamento per la verifica dei piani di rientro. Il nuovo regolamento non può limitarsi ai piani di rientro, ma deve innovare il sistema di valutazione sugli "adempimenti" che tutte le regioni devono rispettare. Si tratta di collegare finalmente i risultati economico finanziari delle Regioni ai risultati sulla qualità e sull'appropriatezza dell'assistenza offerta ai cittadini, in modo da superare l'attuale approccio, prevalentemente di tipo ragionieristico. Anche per questa via si può costruire su tutto il territorio nazionale un sistema di vigilanza sui *"Livelli Essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali"* come prevede la Costituzione, peraltro indispensabile in vista del passaggio al federalismo fiscale.

Il nuovo regolamento, basato sull'autonomia e sulla responsabilità delle singole regioni, può così sostenere una "nuova regia nazionale" condivisa, per favorire e incentivare scelte virtuose nell'utilizzo dei finanziamenti sanitari, che sono così pregiati perché destinati ad assicurare ai cittadini il diritto alla salute e alle cure.

Il risultato raggiunto è il frutto di una "mobilitazione trasversale" a difesa del servizio sanitario. Ora si tratta di seguire gli sviluppi e l'attuazione dell'Accordo che, non dimentichiamo, deve essere tradotto in atti normativi.

Stefano Cecconi


Scheda sull'ACCORDO del 23 ottobre 2009 tra Governo e Conferenza delle Regioni e Province autonome per il Nuovo Patto per la Salute 2010 – 2012

<p>SANITA' : Nuovo Patto per la salute</p> <p>1. Le Regioni devono assicurare l'equilibrio finanziario della gestione in condizioni di efficienza e appropriatezza.</p> <p>2. Lo Stato si impegna ad assicurare in relazione al livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato stabilito dalla vigente legislazione, pari a 104.614 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 106.934 milioni di euro per l'anno 2011, risorse aggiuntive pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.719 milioni di euro per l'anno 2011; per l'anno 2012, lo Stato si impegna ad assicurare risorse aggiuntive tali da garantire un incremento del livello di finanziamento rispetto all'anno 2011 del 2,8%. A tali risorse aggiuntive concorrono:</p> <p>a) il riconoscimento con riferimento alla competenza 2010 di incrementi da rinnovo contrattuale pari a quelli derivanti dal riconoscimento della indennità di vacanza contrattuale con economie pari a 466 milioni di euro annui;</p> <p>b) il finanziamento a carico del bilancio dello Stato di 584 milioni di euro per l'anno 2010 e di 419 milioni di euro per l'anno 2011 ;</p> <p>c) le ulteriori misure che lo Stato si impegna ad adottare nel corso del 2010 dirette ad assicurare l'intero importo delle predette risorse aggiuntive.</p>	<p>Finanziamento (Vedi sotto tabella 1).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nel 2010 è pari a 106,214 miliardi cioè superiore di 2,2 miliardi rispetto a quanto aveva proposto il Governo (Vedi sotto tabella 1). • Nel 2011 è pari a 108.653, superiore di 2,3 miliardi rispetto a quanto aveva proposto il Governo (Vedi sotto tabella 1). • Nel 2012 il finanziamento sarà incrementato del 2,8% rispetto al 2011 (la precedente proposta del Governo non prevedeva nulla sul 2012). <p>Le risorse aggiuntive per garantire il finanziamento derivano:</p> <p>a) da economie, per l'indennità di vacanza contrattuale (466 milioni annui)</p> <p>b) dal bilancio dello Stato (584 milioni per il 2010 e 419 milioni per il 2011)</p> <p>c) ulteriori misure dello Stato.</p> <p>N.B. bisogna aggiungere il finanziamento per l'ex sanità penitenziaria ora nel SSN (dal 2010 167,8 milioni)</p>
---	--

Tabella 1	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Legislazione vigente	103.348,8 (senza: 700 fondino e 162,8 penitenziaria)	104.614	106.934	//
ACCORDO 23.10.09 per il Nuovo PATTO (finanziamento aggiuntivo)		1.600 *	1.719 *	//
ACCORDO 23.10.09 per il Nuovo PATTO TOTALE FINANZIAMENTO		106.214 *	108.653 *	+ 2,8% sul 2011
Precedente proposta Governo (MEF) 8.9.09		103.998	106.318	<i>Nessuna proposta Governo</i>
<i>Differenza Accordo/Proposta Governo (MEF) 8.9.09</i>		+2.216	+2.335	<i>Nessuna proposta Governo</i>

*di cui 466 milioni per indennità vacanza contrattuale e senza 167,8 milioni ex sanità penitenziaria

<p>Segue punto 2)</p> <p>Lo Stato si impegna inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ad adottare nel corso del 2010 ulteriori misure dirette a garantire un ulteriore finanziamento qualora al personale dipendente e convenzionato del SSN vengano riconosciuti con riferimento alla competenza 2010 incrementi da rinnovo contrattuale superiori a quelli derivanti dal riconoscimento della indennità di vacanza contrattuale; - a garantire nel bilancio pluriennale 2010-2012 ai fini del finanziamento dell'edilizia sanitaria ex art. 20 l. n. 67/88, in aggiunta ai 1.174 milioni di euro relativi all'anno 2009, 4.715 milioni di euro; - ad ampliare lo spazio di programmabilità degli interventi previsti dal predetto art. 20 l. n. 67/88 elevandolo dagli attuali 23 miliardi di euro a 24 miliardi di euro, destinando tale incremento prioritariamente alle regioni che hanno esaurito le loro disponibilità attraverso la sottoscrizione di accordi. Sull'edilizia sanitaria Stato e regioni convengono sulla possibilità di utilizzare anche le risorse FAS di competenza regionale; - a garantire, per l'anno 2010: a) un finanziamento pari a 400 milioni di euro per il Fondo per la non autosufficienza ex art. 1, comma 1264, l. n. 296106; b) un incremento di 30 milioni di euro del Fondo nazionale per le politiche sociali nonché la separazione delle risorse assegnate all'Inps per la garanzia dei diritti soggettivi da quelle di competenza delle regioni. <p>Stato e regioni convengono che eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale, effettuati dalle regioni, rimangono nella disponibilità delle regioni stesse.</p>	<p>Lo Stato si impegna inoltre a garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel 2010: ulteriori risorse in caso di rinnovi contrattuali, oltre a quelle (466 milioni annui già compresi nel finanziamento) per l'indennità di vacanza contrattuale; • nel bilancio 2010-2012: il finanziamento per investimenti (edilizia sanitaria ex art. 20 Legge 67/88) di 4,7 miliardi; • l'incremento del fondo complessivo (sempre ex art. 20) da 23 a 24 miliardi (con la Legge finanziaria per il 2009 il Governo aveva tagliato per oltre 1 miliardo il Fondo investimenti); questo incremento va in specie alle regioni "virtuose", cioè che hanno già esaurito i fondi perché hanno progetti approvati (con accordi). Prevista la possibilità di utilizzare le risorse regionali Fondi FAS anche per l'edilizia sanitaria. • Per il 2010: 400 milioni per il Fondo Non Autosufficienza (è spesa sociale non sanitaria) che era stato cancellato dal Governo. Incremento di 30 milioni il Fondo nazionale per le Politiche Sociali. <p>Eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario regionale rimangono alle regioni stesse.</p>
--	---

<p>3. Occorre rivisitare, potenziare e semplificare il meccanismo di "commissariamento" delle Regioni in disavanzo, ferme restando le funzioni del Tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato per la verifica dei LEA in materia di monitoraggio trimestrali e annuali e di verifica dell'attuazione dei Piani di rientro secondo un nuovo regolamento condiviso tra Stato e regioni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono confermate le funzioni dei Tavoli di verifica degli adempimenti delle Regioni e del Comitato di verifica LEA ma sarà definito un nuovo regolamento per la verifica dei piani di rientro e degli adempimenti regionali (<i>che ci auguriamo riunisca le verifiche sull'equilibrio dei bilanci con quelle sulla garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza</i>).
<p>4. All'esito della verifica relativa all'anno precedente, nel caso di disavanzo non coperto (in tutto o in parte), occorre confermare i vigenti automatismi (innalzamento aliquote IRPEF e IRAP), da potenziare con il blocco del <i>turn-over</i> e il divieto di effettuazione di spese non obbligatorie. Se lo scostamento (calcolato rispetto al finanziamento ordinario integrato delle entrate proprie effettive) è superiore al 5 per cento, ovvero inferiore al 5 per cento se gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscono con la quota libera la copertura integrale del disavanzo, scatta comunque l'obbligo di presentare un piano di rientro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se nella verifica relativa all'anno precedente la regione presenta un disavanzo non coperto, conferma degli attuali meccanismi (innalzamento aliquote IRPEF e IRAP) da potenziare con blocco turn-over e divieto effettuazione spese non obbligatorie. • Se lo scostamento (calcolato rispetto al finanziamento ordinario integrato delle entrate proprie effettive) è superiore al 5 % (o anche inferiore ma non "bastano" le entrate fiscali o le altre risorse di bilancio) scatta l'obbligo del piano di rientro.
<p>5. La regione ha l'obbligo di presentare entro il 30 giugno il piano di rientro. Il piano, elaborato con l'ausilio dell'AIFA e dell'AGENAS, è valutato da una Struttura tecnica di monitoraggio a composizione paritetica, presieduta da un ulteriore componente scelto di comune accordo, e dalla Conferenza Stato- regioni entro termini perentori. Il Consiglio dei Ministri accerta (anche nell'ipotesi in cui la Conferenza e la Struttura non abbiano trasmesso le proprie valutazioni) l'adeguatezza del piano di rientro:</p> <p>-in caso di riscontro positivo, approva il piano e la regione inizia ad attuarlo;</p> <p>-in caso di mancata presentazione o insufficienza del piano, la regione viene commissariata (il presidente della regione assume il ruolo di commissario ad acta per la redazione e per l'attuazione del piano) e scattano, oltre gli automatismi anzidetti (innalzamento aliquote IRPEF e IRAP, blocco del turn-over e divieto di effettuazione di spese non obbligatorie), ulteriori automatismi (sospensione dei trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio; decadenza dei direttori generali delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere).</p> <p>6. Nell'ipotesi di inadempimento del piano da parte della regione tenuta ad attuarlo, il Consiglio dei Ministri, sentite la Struttura tecnica di monitoraggio e la Conferenza Stato-regioni, che esprimono il proprio parere entro il termine perentorio di 15 giorni, diffida la regione interessata ad attuare il piano; in caso di perdurante inottemperanza, la regione viene commissariata (il presidente della regione assume le funzioni di commissario <i>ad acta</i>) e scattano tutti gli automatismi anzidetti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La regione ha l'obbligo di presentare entro il 30 giugno il piano di rientro (con l'ausilio di AIFA e AGENAS) • Prevista una nuova struttura tecnica paritetica (Stato - Regioni) per la valutazione dei piani di rientro. • Il Consiglio dei Ministri accerta l'adeguatezza del piano di rientro. • In caso di commissariamento (per mancata presentazione o insufficienza del piano) il Presidente della Regione è <i>Commissario ad acta</i>, scattano gli automatismi (innalzamento aliquote IRPEF e IRAP, blocco turn - over e spese non obbligatorie) e sono previste ulteriori sanzioni (sospensione trasferimenti erariali non obbligatori, decadenza Direttori generali). • In caso di inadempimento del Piano, dopo diffida, la Regione è commissariata (il Presidente è <i>Commissario ad acta</i>) e scattano tutti gli automatismi.
<p>7. Per i vigenti piani di rientro relativi alle regioni già commissariate resta fermo l'assetto della gestione commissariale vigente, salva la possibilità della Regione di presentare un nuovo piano ai sensi della nuova disciplina nonché la cessazione del commissariamento a seguito dell'approvazione del nuovo piano.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per i vigenti piani di rientro, possibilità per le regioni commissariate di presentare un nuovo piano che, se approvato, fa cessare il commissariamento
<p>8. Nell'ambito dei piani di rientro, le regioni interessate da disavanzo possono utilizzare nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, d'intesa con il Governo, a copertura del debito, le risorse del FAS preordinate alla programmazione regionale o altri eventuali strumenti di ristrutturazione del debito compatibili con le esigenze di finanza pubblica. In particolare la singola Regione, d'intesa con lo Stato, può utilizzare una parte delle risorse originariamente destinate ai PAR del proprio territorio.</p> <p></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilità delle singole regioni con piani di rientro di utilizzare, a copertura del debito, le risorse FAS preordinate alla programmazione regionale o eventuali altri strumenti di ristrutturazione del debito (compatibili con le esigenze di finanza pubblica). In particolare sono in parte utilizzabili le risorse PAR del proprio territorio.